



Accordi con la Repubblica di Serbia, intesi rispettivamente a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatti a Belgrado il 9 febbraio 2017 A.C. 1538

Dossier n° 113 - Schede di lettura
19 marzo 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1538
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	24 gennaio 2019
assegnazione:	5 marzo 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

L'Accordo si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla **lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio**.

L'intesa presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.

Il testo si compone di sei articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

L'articolo 2 prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili,

secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni.

Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'extradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o la diversa misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale.

L'articolo 4 prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, invece, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.

L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

È stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle autorità serbe, che il trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati **all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea**, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati e di imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione documentale, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

Poichè si tratta d'intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51](#), recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi in commento si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare, per quanto attiene agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni

I successivi commi da 12- *bis* a 12-*quater* dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria, con esclusione degli oneri di cui all'articolo precedente.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due accordi, a decorrere dal 2019, in euro 32.016, di cui euro 16.916 per gli oneri valutati ed euro 15.100 per gli oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il provvedimento rileva che l'**Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione** si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: [articolo 696 del codice di procedura penale](#), che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale; articoli 202 e 203 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

La medesima ATN rileva, con riferimento all'**Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale**, che esso si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: [articolo 696 del codice di procedura penale](#), che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale; articoli da 204 a 205-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.

